

**INDICAZIONI INTERPRETATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI AL D.M. 327/95  
(TIROCINIO)**

**ART. 1 – MODALITA' DI TIROCINIO**

L'art. 1 D.M. 327/95 regola le modalità di svolgimento del tirocinio, prevedendo al c. 1 che lo stesso sia svolto con assiduità, diligenza e riservatezza.

Il concetto di assiduità è stato già oggetto di puntualizzazione da parte del C. N. il quale, con Circ. 68/95, ha previsto che il tirocinante deve frequentare lo studio del dominus mediamente almeno quattro ore giornaliere.

Sul punto è necessario chiarire che, in linea generale, l'attività di lavoro dipendente o di altre attività non risultano incompatibili con il tirocinio, ma quest'ultimo deve essere svolto nelle ore di normale funzionamento dello studio.

Il c. 2 prevede che il tirocinio sia svolto presso lo studio e sotto il controllo di un dottore commercialista, intendendo per "studio professionale" il luogo ove il libero professionista svolge in piena indipendenza, e pertanto libero da qualsivoglia vincolo di subordinazione o parasubordinazione, la propria attività, organizzata secondo le proprie esigenze personali e dove egli accoglie i propri clienti. Deve escludersi, pertanto, la validità del tirocinio fuori dall'ambito dell'attività e delle pratiche svolte dallo "studio professionale", (vedi società di revisione e/o ubicazione dell'attività professionale presso l'unico cliente).

Dalla lettura del c. 2 dell'art. 1 si evince, altresì, che il tirocinio è svolto sotto il controllo del dottore commercialista, il quale avrà cura di ammettere presso il proprio studio un numero di tirocinanti in relazione alla propria struttura e alla propria disponibilità di tempo.

Sarà cura del dominus educare il tirocinante anche a tutte le norme di comportamento e di deontologia professionale e controllarne la corretta applicazione, in linea con la ratio della norma improntata alla reciproca collaborazione, adottando i provvedimenti consequenziali in caso di mancata osservanza.

**ART. 2 – SCUOLE DI FORMAZIONE**

Su tale punto occorre chiarire, in linea con i lavori predisposti dalla Commissione per i programmi dei corsi di formazione, che il concetto di regione deve essere inteso non in senso strettamente amministrativo, ma in quello di aree limitrofe. Ciò nello spirito di consentire al maggior numero di Ordini, soprattutto anche a quelli con meno iscritti, di partecipare alla organizzazione delle scuole di formazione.

**ART. 3 – ADEMPIMENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI**

I Consigli degli Ordini devono aver cura di accertare e promuovere la disponibilità degli iscritti ad accogliere i tirocinanti presso i propri studi, rendendo di fatto un servizio.

A tal fine gli Ordini potranno istituire banche dati di studi professionali ( con l'indicazione dei requisiti richiesti per l'accoglimento) e di aspiranti tirocinanti ( con l'indicazione dei requisiti posseduti: voto di laurea, voto conseguito negli esami più significativi, conoscenza di lingue estere, ecc.) cui abbiano accesso gli interessati.

Il c. 2 prevede che i praticanti siano accolti negli studi nei limiti delle possibilità di ciascun iscritto. In tal senso adeguata sensibilizzazione dovranno svolgere i Consigli degli Ordini, onde far recepire la raccomandazione di non superare le due unità, così come indicato nella circolare C.N. 68/95, salvo deroghe straordinarie da valutarsi a cura dei Consigli degli Ordini stessi.

I Consigli dovranno attuare la vigilanza prevista dal c. 3 con le modalità previste dal D.M. e con i mezzi ritenuti più opportuni. Si suggerisce, quindi, di convocare i praticanti presso le sedi degli Ordini per sentirli sugli argomenti da questi trattati, così come riportati sul libretto di tirocinio. Tali incontri dovranno avere possibilmente una frequenza semestrale, e comunque almeno annuale, e saranno annotati nell'apposito registro tenuto dagli Ordini. Va precisato che tale attività non avrà in alcun modo il taglio dell'esame, ma servirà a verificare l'effettiva attività svolta, secondo i requisiti previsti dall'art. 1.

Il Consiglio, inoltre, potrà attuare la vigilanza attraverso le forme che riterrà più opportune.

Il Consiglio Nazionale avrà cura di sviluppare i principio della reciprocità tra tutti i Consigli locali.

#### **ART. 4 – REGISTRO DEI PRATICANTI**

L'iscrizione nel registro viene effettuata, a domanda, per coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al n. 4 del 1° comma dell'art. 31 del DPR n. 1067/53 e svolgono il tirocinio di cui all'art. 1, previa certificazione del dottore commercialista di cui frequentano lo studio.

La variazione dello studio presso il quale si effettua la pratica deve essere comunicata all'Ordine con assoluta immediatezza, per evitare la comminatoria sancita dall'art. 4 c. 4 – di non riconoscimento del tirocinio.

Il mancato riconoscimento comporterà un corrispondente prolungamento del tirocinio per il compimento del triennio di pratica e, se superiore a 18 mesi, renderà privo di effetti il tirocinio già compiuto ai sensi dell'art. 6, c.2.

#### **ART. 5 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI**

Per l'iscrizione nel Registro non è indicato il requisito della “condotta irreprensibile” prevista dall'art. 31, c. 1 n. 3, dell'Ordinamento Professionale per l'iscrizione nell'Albo, ma la richiesta del certificato generale del casellario giudiziale e dei certificati dei carichi pendenti fa legittimamente presumere che le eventuali condanne subite e/o i procedimenti penali pendenti (ovviamente per delitti non colposi) non possono influire sulla delibera di iscrizione. Si ritiene pertanto che anche per i praticanti la “condotta irreprensibile” debba essere un requisito indispensabile.

Per l'iscrizione nel Registro si ritiene applicabile la L. n. 15/68 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e conseguentemente che la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza e gli altri requisiti personali indicati nell'art. 2 della legge citata possano essere comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

Si fa presente in proposito che la facoltà conferita dalla L. n. 15/68 per la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'iscrizione in albo professionale è stata menzionata nella circolare del Ministero per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988 n. 26779 e che la Sez. VI del Consiglio di Stato (cfr. "Consiglio di Stato" 30/6/84, n. 419, 1984, I, 884) ha precisato che la norma contenuta nell'art. 2 ha portata generale e che la facoltà di comprovare il possesso di uno status con dichiarazione sostitutiva della relativa certificazione pubblica deve essere riconosciuta, pertanto, in via generale (in senso conforme, T.A.R. Lazio, Sez. di Latina, 24/1/89, n. 34 in T.A.R. 1989, I, 454).

La facoltà dell'autocertificazione può essere esercitata contestualmente alla istanza di iscrizione nel Registro ovvero separatamente (rilasciando una singola dichiarazione per ogni qualità o stato) o congiuntamente riassumendo in unica dichiarazione più qualità o stati. La considerazione può apparire superflua, ma presenta aspetti pratici particolari: è ovvio, infatti, che per ogni autocertificazione autenticata occorre una marca da bollo, ma se in uno stesso documento si autocertificano più status diversi, l'autentica della firma sarà anche in questo caso solo una ed occorrerà quindi una sola marca da bollo.

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva sarà autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione. La dichiarazione non deve, quindi, essere firmata fino all'inoltro della domanda: l'autentica della firma avverrà, infatti, al momento in cui sarà apposta, davanti all'organo competente a ricevere la documentazione e consisterà nell'attestazione, da parte del ricevente, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità della persona che sottoscrive.

Il c. 2 dell'art. 5 prescrive che le domande debbano contenere l'elenco dei documenti allegati: la mancanza, anche parziale, dei documenti previsti dal c. 1 (o delle relative dichiarazioni sostitutive) impedisce al Consiglio la conoscenza completa della posizione del tirocinante e comporta la reiezione della domanda di iscrizione, osservate le disposizioni del c. 3.

Il Consiglio può, prima della pronuncia, invitare il praticante ed il dominus ad integrare la documentazione.

E' già stato precisato (vedi Circ. 15/12/95 del C.N.D.C.) che il praticante può svolgere il tirocinio presso qualsiasi dottore commercialista in qualsiasi località del territorio nazionale, fermo restando l'obbligo di iscrizione nel registro dell'Ordine della circoscrizione di sua residenza.

Si è, peraltro, rilevato che, nel caso in cui il tirocinio viene effettuato presso un dottore commercialista iscritto presso un altro Ordine, è molto arduo per l'Ordine presso il quale è il praticante effettuare i controlli ritenuti necessari. Si ritiene, pertanto, opportuno che in tali casi il controllo sullo svolgimento della pratica venga effettuato dall'Ordine del dominus su delega dell'Ordine del tirocinante.

Si invitano gli Ordini delegati a dare la massima collaborazione a quelli deleganti, riferendo poi le modalità con le quali vengono effettuati i controlli ed i relativi esiti.

## **ART. 6 - PERIODO DEL TIROCINIO**

Il periodo del tirocinio decorre dalla data della delibera con cui il Consiglio dell'Ordine Circo-scrizionale di residenza emette il provvedimento di iscrizione nel Registro.

Come meglio più avanti si preciserà, viene riconosciuto il tirocinio compiuto anteriormente all'entrata in vigore della legge e del regolamento (19/8/95) a condizione che lo stesso emerga da una dichiarazione del professionista presso il cui studio è stato svolto il tirocinio che attesti la durata dello stesso e il rispetto delle condizioni previste dall'art. 1 del regolamento; nell'impossibilità di tale certificazione è ritenuta valida una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del tirocinante ai sensi della L. n. 15/68.

L'interruzione del periodo di tirocinio, che il tirocinante annota sul libretto non può superare in nessun caso i diciotto mesi, pur essendo consentite, in presenza di giustificati motivi, più interruzioni purchè di durata inferiore e sempre che non determinino la carenza del requisito dell'assiduità di cui all'art. 1 c. 1 del regolamento; interruzioni prolungate, sistematiche e continuative, seppure inferiori ai diciotto mesi, provocano sicuramente il venir meno del requisito dell'assiduità.

Naturalmente, le interruzioni di tirocinio, ancorché giustificate, rilevano nel computo del triennio necessario per essere ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e comportano un corrispondente aumento del triennio stesso.

Qualunque interruzione del periodo di tirocinio, e non solo quella superiore ai diciotto mesi, obbliga il dottore commercialista presso il quale si svolge il tirocinio a darne tempestiva comunicazione alla Segreteria dell'Ordine, che provvede alla annotazione nell'apposito Registro e, nel caso di superamento del predetto limite, alla cancellazione del praticante, con la conseguenza che il periodo di tirocinio già compiuto sarà privo di qualsiasi efficacia.

Per un periodo non superiore a sei mesi, previa autorizzazione da parte del professionista presso il cui studio viene svolto il tirocinio, viene riconosciuto al tirocinante la possibilità di surrogare la frequenza dello studio:

- 1) con la partecipazione a corsi esteri particolarmente qualificati, a condizione che prevedano un esame finale di profitto;
- 2) con il tirocinio presso lo studio di un professionista estero, purchè iscritto ad un organismo professionale equipollente all'Ordine dei dottori commercialisti.

Per l'individuazione dei corsi esteri e degli organismi professionali corrispondenti all'Ordine dei dottori commercialisti, di cui al sub 1), il c. 4 dell'art. 6 del regolamento ha imposto al Consiglio Nazionale l'onere di cui redigere un apposito elenco. In merito ai corsi esteri il Consiglio Nazionale si è trovato nell'impossibilità di poter predisporre una elencazione significativa di tali corsi, in considerazione della estrema eterogeneità esistente all'estero, sia per i soggetti che tengono i corsi, che per gli organismi che alla fine del corso devono rilasciare il certificato di frequenza e di superamento dell'esame finale di profitto. Il Consiglio Nazionale ha quindi invitato i Consigli degli Ordini locali a trasmettere preventivamente tutte le caratteristiche dei corsi esteri che il tirocinante intende frequentare al fine di consentire la loro validità.

Nel caso sub 2), il professionista estero dovrà rilasciare al dottore commercialista italiano un certificato di propria iscrizione all'organismo professionale corrispondente all'Ordine dei dottori commercialisti e certificare il periodo di effettivo svolgimento dell'attività svolta dal tirocinante, con le indicazioni dei problemi professionali di maggiore spessore a cui lo stesso ha collaborato. I contenuti di tali certificazioni saranno annotati sul libretto di tirocinio e i relativi documenti certificativi custoditi nel fascicolo presso il Consiglio.

Per la individuazione degli organismi professionali corrispondenti all'Ordine dei dottori commercialisti, il Consiglio Nazionale, in considerazione delle obiettive e notevoli difficoltà che si riscontrano da paese a paese nei percorsi formativi per accedere ad una professione straniera che sia assimilabile a quella di dottore commercialista, ha fornito un elenco non esaustivo degli organismi professionali di cui all'art. 6, c. 3 del regolamento, stabilendo che qualora il tirocinante intenda frequentare studi esteri di organismi professionali non ricompresi nel citato elenco, i Consigli degli Ordini circoscrizionali dovranno richiedere al Consiglio Nazionale la preventiva autorizzazione per la loro validità ai fini del tirocinio. Il periodo di lavoro dipendente svolto presso una società estera, ancorché con mansioni tipiche dell'attività professionale, non può essere assimilato né alla partecipazione ai corsi esteri, né al tirocinio svolto presso uno studio estero.

### **ART.7 - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA**

L'art. 7, c.1, del D.M. 327/95 stabilisce che in caso di trasferimento di residenza il tirocinante può chiedere al Consiglio dell'Ordine di competenza l'iscrizione nel Registro dei praticanti da quest'ultimo tenuto.

La facoltà "può" sottintenderebbe la non obbligatorietà di iscrizione nel nuovo Registro competente, ma il tirocinante che non richiede il trasferimento di iscrizione viene cancellato dal Registro e perder l'effetto della continuità del tirocinio professionale previsto dal successivo c. 3. Si suggerisce, pertanto, ai praticanti la necessità di richiedere il trasferimento della iscrizione al nuovo Ordine competente.

Ai sensi dell'art. 10 del D. M. 327/95 il Consiglio dell'Ordine pronuncia, d'ufficio, o su richiesta del Pubblico Ministero, la cancellazione del tirocinante dal Registro dei Praticanti quanto l'iscritto trasferisce la sua residenza in località posta fuori dalla circoscrizione dell'Ordine presso cui è iscritto. Il Consiglio, pertanto, allorché venga a conoscenza del cambiamento di residenza, deve sentire il tirocinante e successivamente procedere alla cancellazione.

Il tirocinante interessato all'iscrizione nel Registro di nuova competenza territoriale deve presentare domanda di iscrizione al nuovo Ordine, corredata da un certificato dal quale risulti che nulla osta al trasferimento e da un attestato dal quale si evidenzi l'esatto periodo di tirocinio svolto, da rilasciarsi a cura dell'Ordine di provenienza. Pertanto il tirocinante deve richiedere il nulla osta all'Ordine prima che venga deliberata la sua cancellazione. L'inerzia del tirocinante determinerà la cancellazione dal Registro e l'interruzione del tirocinio fino alla delibera di iscrizione del nuovo Registro.

Il Consiglio di provenienza, fin tanto che non deliberi la cancellazione del tirocinante, ovvero riceva dal nuovo Ordine competente la richiesta della pratica del tirocinante trasferito, dovrà effettuare il controllo semestrale del libretto di tirocinio.

### **ART. 8 - LIBRETTO DEL TIROCINIO**

La tenuta del libretto e la sua esibizione per il controllo semestrale è a cura del tirocinante. Data la lettera della norma, deve intendersi che il libretto può essere esibito anche a mezzo invio con raccomandata a.r., ma è sempre opportuno che ne sia estratta preventivamente la copia. Per il ritiro

dello stesso sarà necessario che il tirocinante, nell'impossibilità di potersi recare presso la segreteria dell'Ordine competente, provveda a rilasciare delega scritta.

Il dottore commercialista (dominus) attesta la veridicità delle annotazioni sul libretto. La veridicità delle annotazioni è accertabile dal Consiglio dell'Ordine. Ai sensi dell'art. 3, c. 3 del D.M. 327/958, la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio può essere svolta con i mezzi ritenuti più opportuni.

Per evidenti motivi di riservatezza non si ritiene possibile che il Consiglio possa controllare la veridicità delle annotazioni sul libretto tramite l'analisi dei documenti. Né si ritiene sufficiente limitarsi a chiedere conferme verbali al professionista responsabile. Il controllo potrà essere validamente compiuto verificando l'effetto delle esperienze professionali sulla preparazione del tirocinante, come già suggerito all'art. 3, tenuto conto che la diligenza prescritta dall'art. 1 D.M. 327/95, dovrebbe comportare, nell'esercizio della pratica professionale, una crescente competenza: pertanto è rilevante la modalità di compilazione del libretto, finalizzata all'individuazione delle esperienze professionali maturate sia per la partecipazione alla redazione e predisposizione di atti, sia all'assistenza e collaborazione in questioni professionali. In sintesi, anche se il dominus è tenuto a controllare il corretto svolgimento del tirocinio (svolto con assiduità, diligenza e riservatezza) e con la sua sottoscrizione del libretto attesta la veridicità delle annotazioni, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

Il termine di presentazione del libretto, pur non potendosi ritenere perentorio, deve poter consentire al Consiglio dell'Ordine di espletare tempestivamente e compiutamente il controllo. Ciascun Ordine dovrà stabilire un termine ultimo di presentazione, comunque non superiore a tre mesi, trascorso il quale sarà ritenuto non valido il tirocinio per il semestre di riferimento, per impossibilità ad eseguire in modo soddisfacente il controllo.

Il ritardo nella consegna del libretto, quale indice di mancata diligenza, qualora ripetuto nel tempo sarà segnalato al dominus e, nei casi di recidiva, sarà causa di annullamento del semestre di tirocinio per carenza di uno dei tre requisiti fondamentali previsti dall'art. 1 del D.M. 327/95.

Il tirocinante, nell'annotazione periodica, non dovrà indicare sul libretto nomi e fatti che possano ledere il principio di riservatezza, senza per questo fare venire meno l'analiticità e la chiarezza nell'esposizione della pratica professionale, ai fini del computo del triennio, per carenza di uno dei tre requisiti essenziali del tirocinio.

Il controllo da parte del Consiglio deve essere limitato alle esperienze professionali esposte nel libretto. In caso di carente preparazione il Consiglio ne dà notizia al tirocinante e, nei casi più rilevanti, al dominus, ammonendo che il perdurare della situazione comporterà l'interruzione del tirocinio e l'annullamento del semestre ai fini del computo del triennio.

## **ART. 9 – CERTIFICATO DI COMPIMENTO DEL TIROCINIO**

Dall'interpretazione letterale dell'art. 9 c. 2 si evince che il certificato di compimento del tirocinio deve essere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine che ha eseguito i controlli relativi all'ultimo semestre completo di praticantato. Stante la norma si ritiene, pertanto, di suggerire che il certificato possa essere rilasciato solo previo accertamento del compiuto triennio presso l'Ordine al cui Registro è iscritto il praticante alla fine del tirocinio.

L'art. 9 c. 3 prevede il rilascio automatico del certificato di compiuto triennio nel caso in cui un praticante, trasferendosi da un Ordine ad un altro abbia già terminato il periodo triennale richiesto dalla legge per il rilascio del certificato. Alla luce di quanto sopra, e dal fatto che comunque il

triennio è il periodo minimo di tirocinio al fine di potere sostenere l'esame di abilitazione, si può evincere che il legislatore abbia voluto sottolineare l'opportunità d'iscrizione al Registro dei Praticanti per tutto il periodo di effettivo svolgimento del praticantato.

L'interpretazione letterale dell'art. 9 c. 6 consente il rilascio del certificato anche senza l'iscrizione nel Registro dei Praticanti, nel caso di triennio concluso prima dell'entrata in vigore della legge e del regolamento sul tirocinio.

Peraltro, se è valida l'interpretazione che il triennio è il periodo minimo di tirocinio e che la conclusione del triennio non comporta il termine del tirocinio, ma l'acquisizione dei requisiti per il sostenimento dell'esame di abilitazione, il certificato può essere rilasciato senza l'iscrizione al Registro a condizione che il tirocinio ancorché concluso il triennio non sia più in corso di svolgimento.

Il libretto deve essere esibito entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno nel periodo normale di tirocinio. Può accadere che la conclusione del tirocinio non coincida con la chiusura del semestre solare: in tal caso si ritiene necessario che comunque il controllo finale del libretto e la collegata verifica dell'attività effettivamente svolta avvengano prima del rilascio del certificato, anche mediante audizione.

Per il tirocinio prestato anteriormente al 19/8/95 dispone l'art. 9 D.M. 327/95, laddove prevede in sintesi che il tirocinio deve essere provato e documentato da una "dichiarazione del dottore commercialista presso il cui studio si è svolto il tirocinio, dalla quale risulti la durata dello stesso e il rispetto delle modalità di cui all'art. 1", o, in caso di impossibilità di rilascio di tale dichiarazione, di una dichiarazione del tirocinante sostitutiva dell'atto di notorietà.

E' da ritenere che non si possano richiedere ulteriori elementi, ma si possa soltanto controllare la prestazione effettiva della pratica.

Si possono quindi contemplare tre ipotesi:

- a) – tirocinio totalmente effettuato anteriormente al 19/8/1995, per un periodo non inferiore a tre anni successivamente al conseguimento della laurea. In tale caso, l'interessato ha diritto di richiedere in ogni tempo il certificato di compimento del tirocinio, poiché ci si trova in presenza di un diritto acquisito e non si possono imporre decadenze temporali non previste dalla legge. La domanda deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine presso il quale risulta effettuato l'ultimo periodo di tirocinio e per il rilascio del certificato non è necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'art. 4:
- b) – tirocinio effettuato anteriormente al 19/8/1995 per un periodo inferiore a tre anni e debitamente attestato.  
Di tal periodo si deve tener conto ai fini del compimento del tirocinio professionale, in deroga al disposto dell'art. 6, c. 1, in forza del quale il periodo di tirocinio si computa dalla data di deliberazione di iscrizione nel registro.  
Pertanto, l'interessato può cumulare il tirocinio svolto anteriormente al 19/8/1995 con quello svolto successivamente a tale data. E' però da rilevare che, in base al principio generale di cui all'art. 6, c. 2, la riunione dei vari periodi di praticantato non può essere effettuata qualora si sia verificata per gli stessi una interruzione per un periodo superiore a diciotto mesi;
- c) – tirocinio effettuato anteriormente al 19/8/1995 per un periodo inferiore a tre anni e continuato, senza soluzioni temporali, dopo tale data.

Per tale caso, di carattere transitorio e legato al primo periodo di entrata in vigore delle norme, è stata ammessa la possibilità di riconoscimento della validità sia del praticantato svolto prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 327/95 (come sub b), sia del praticantato continuato successivamente, sino al periodo dell'istituzione del registro, purchè ne sia stata fatta domanda con immediatezza e, rigorosamente, entro i termini appositamente fissati dai singoli Ordini.

Si segnala infine, che il termine di trenta giorni per deliberare sulle richieste dell'interessato deve essere inteso dal momento in cui la domanda è presentata completa di tutta la documentazione richiesta. In caso di insufficiente documentazione il termine decorre dal momento in cui avviene l'integrazione dei documenti mancanti.

## **ART. 10 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI**

Terminato il tirocinio, il Consiglio dell'Ordine competente potrà rilasciare il certificato di compiuta pratica su richiesta dell'interessato entro trenta giorni dall'istanza.

A tale proposito gli interessati potranno richiedere l'attestazione di compiuto tirocinio in qualunque momento, anche se il periodo di compiuta pratica non preceda immediatamente quello degli esami.

Nel caso di sospensione o radiazione del professionista (vedi art. 37 – 38 D.P.R. n. 1067/53) il praticante potrà, entro l'arco temporale dei diciotto mesi, continuare il tirocinio presso altro Dottore Commercialista, in quanto la sospensione o radiazione del "dominus" comporta l'interruzione del periodo di pratica.

Nel caso in cui venga rilasciato il certificato di compiuto tirocinio, è sorto il dubbio se il praticante debba essere cancellato dal Registro dei Praticanti o debba continuare a rimanere iscritto (fino al verificarsi di altro evento sicuramente interruttivo, quale la richiesta di cancellazione o il superamento dell'esame).

Entrambe le soluzioni sono ragionevoli e sono state accolte anche nell'ambito di altre attività professionali, quali quella forense, il cui regolamento della pratica è precedente a quello dei dottori commercialisti e lo ha grandemente ispirato.

Sulla base di precedenti pronunciamenti del Consiglio Nazionale Forense e in base alla interpretazione della legge, sembra che debba essere privilegiata la soluzione che permette al praticante di continuare a rimanere iscritto nel Registro dei Praticanti.

Infatti:

- a) nel D.M. 327/95 non è detto espressamente che, con l'acquisizione del certificato di compiuta pratica, il praticante debba essere cancellato;
- b) più specificatamente, l'art. 10 del suddetto decreto, nel disciplinare i casi di cancellazione, prevede varie ipotesi, tra le quali non è contemplato il conseguimento del certificato di compimento del tirocinio;
- c) la L. 12/2/92 n. 206 all'art. 1, c.2, prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato coloro che abbiano compiuto un periodo di "almeno tre anni". Si potrebbe convenire, dunque, che un maggior periodo di pratica non è ostativo alla permanenza nel Registro, malgrado il già ottenuto certificato di compiuta pratica;

- d) una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 23/11/95 n. 9503, se pure dettata in tema di esami di procuratori legali, richiama tra i presupposti per sostenere l'esame non solo il certificato di compiuta pratica ma anche "l'attestazione dell'attuale iscrizione";
- e) vi è da aggiungere che per altre professioni il periodo di tirocinio è utilizzabile ai fini previdenziali e pensionistici: è dunque rilevante la possibilità di rimanere iscritti.

In linea con questa interpretazione, sta anche la ratio che ispira tutta la regolamentazione professionale.

Se infatti è compito dei Consigli degli Ordini vigilare sul compimento della pratica ed esercitare quando occorra il potere disciplinare anche nei confronti dei praticanti, sarebbe incomprensibile disporre la cancellazione dal Registro (e sottrarre così di fatto i praticanti alla potestà disciplinare).

In conclusione sembra, dunque, che sia da sostenere l'interpretazione per cui (ove venga superato l'esame o non venga richiesta la cancellazione) il praticante continui a rimanere iscritto nel relativo Registro, ferma sempre restando, peraltro, l'ipotesi di cancellazione dello stesso qualora, per un periodo superiore a diciotto mesi, vi sia stata interruzione nello svolgimento effettivo del tirocinio.

Roma, li 7 luglio 1998.